

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1277

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, BRUNO, LIOTTA, GIRONDA VERALDI,
FILIPPO MANCUSO**

Norme relative al prolungamento dei termini temporali massimi della carriera, alla ricostruzione della stessa e agli indennizzi conseguenti per i dipendenti pubblici nei casi di indebita sospensione dal servizio

Presentata il 10 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'argomento della presente proposta di legge è tornato di grande attualità e presenta ancora un'urgenza ed una validità indubbie. Il periodo storico all'inizio degli anni novanta è stato caratterizzato da un'ondata di misure giudiziarie, spesso riguardanti la limitazione della libertà personale. Tra le persone che hanno subito particolari danni vi sono dipendenti pubblici di vario grado che, in notevole numero, sono stati oggetto di azioni giudiziarie. Solo ora, a distanza di anni dai fatti, ci si rende conto, dopo la celebrazione dei processi, che, in molti casi, tali iniziative giudiziarie sono risultate infondate, perché temerarie. D'altronde, non si tratta di pure ipotesi, ma di

constatazioni basate su fatti evidenti che risultano non solo da clamorosi ribaltamenti in appello o da annullamenti della Suprema Corte, ma dalle condanne sempre più frequenti della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo all'Italia per la durata dei processi, che supera, ormai, con cronicità, ogni ragionevole limite. Per ridurre i ricorsi della Corte di Strasburgo contro lo Stato italiano, il Parlamento ha introdotto nel nostro ordinamento nella scorsa legislatura, la legge 24 marzo 2001, n. 89 (« legge Pinto »); e, intanto, migliaia di ricorsi sono stati trasferiti alle nostre corti d'appello. Il risultato rischia, dunque, di essere antitetico alla utile previsione, così portando ad ulteriori blocchi dei

procedimenti instaurati ai sensi della predetta legge n. 89 del 2001. Questi ricorsi portano ad ulteriori periodi di attesa, ben superiori ai quattro mesi indicati dalla legge come arco temporale nell'ambito del quale deve essere decisa la riparazione per il prolungarsi del processo oltre ogni ragionevole durata.

Considerato, pertanto, che dipendenti pubblici, dirigenti o non, sono stati oggetto di procedimenti penali, che, per il protrarsi delle relative inchieste, hanno comportato la sospensione dal servizio attivo degli stessi per anni; che nei loro confronti sono state applicate sospensioni di legge facoltative e cautelari ai sensi dell'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; che in caso di sentenza assolutoria, benché al dipendente pubblico siano corrisposti tutti gli arretrati di stipendio, tale misura non costituisce, certo, un indennizzo adeguato per il danno su-

bito; considerato, infine, che il dipendente ha subito un'ingiusta interruzione della sua carriera ed un'indebita lesione della sua onorabilità umana e professionale, sottoponiamo alla vostra approvazione, quindi, la presente proposta di legge, con un'ultima considerazione essenziale: tutto può essere riparato in maniera più o meno soddisfacente; mai il tempo trascorso con riguardo alla carriera. Trovarsi fuori limiti di età massima per fatto dipendente da ingiustizia altrui deve consentire una deroga di giustizia. Se il dipendente, oltre l'età consentita per tutti gli altri che non hanno subito il torto dell'ingiustizia, risulta idoneo a svolgere il proprio incarico e per il periodo sottrattogli, egli deve essere riammesso sino all'esaurimento del tempo ordinario, con ciò intendendo il percorso senza ingiuste interruzioni. Ove non ricorressero le condizioni, sarà collocato a riposo come richiedono le leggi ordinarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego a causa di un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere o con provvedimento di archiviazione, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di richiedere il prolungamento del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita.

2. Il pubblico dipendente al quale sia riconosciuto il diritto di cui al comma 1 è collocato nel ruolo di appartenenza, anche in soprannumero, con una qualifica o con un grado pari a quello del collega o dei colleghi, aventi la stessa qualifica o lo stesso grado o una qualifica o un grado inferiori al momento dell'inizio del periodo di sospensione, che, pur essendo meno anziani nella qualifica o nel grado, abbiano conseguito, durante lo stesso periodo o dopo la sua scadenza, una qualifica o un grado superiore. L'inquadramento ha luogo in una posizione precedente a quella del collega o dei colleghi che abbiano conseguito la qualifica o il grado superiori. L'attribuzione delle funzioni corrispondenti è riconosciuta al momento del verificarsi della prima vacanza, con preferenza rispetto ad ogni altro dipendente. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono dalla data del conseguimento della qualifica o del grado superiori da parte del collega meno anziano.

ART. 2.

1. Se il pubblico dipendente appartiene alla carriera diplomatica, all'interessato

deve essere corrisposto un indennizzo commisurato all'entità dell'indennità di servizio della quale egli è stato privato a seguito delle misure giudiziarie assunte nei suoi confronti e delle successive eventuali sospensioni adottate dall'amministrazione di appartenenza nel rispetto del compimento del quadriennio dell'incarico, ove sia intercorso proscioglimento o assoluzione. Inoltre al predetto dipendente, qualora al momento dell'interruzione della carriera mediante misura giudiziaria fosse in servizio all'estero o in Italia in posto di rilievo, l'amministrazione deve offrire un incarico di uguale o superiore grado, importanza o funzione, se i fatti penalmente addebitati risultano definiti da proscioglimento o assoluzione.

2. Per il dipendente pubblico appartenente ad una carriera diversa da quella di cui al comma 1, per la quale esistano altri tipi di indennità di servizio fuori sede o accessoria, l'indennizzo deve essere commisurato all'ammontare di tali indennità e l'amministrazione di appartenenza deve altresì offrire un incarico di uguale o superiore grado, importanza o funzione, ai sensi del citato comma 1.

ART. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nelle ipotesi in cui il procedimento penale che ha dato luogo alla sospensione sia ancora in corso ove il dipendente pubblico abbia, con esito positivo, esperito il procedimento previsto dall'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e sia stato emesso il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine previsto dallo stesso comma 6.

ART. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nell'ipotesi in cui, al momento della emanazione della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere o del provvedimento di archiviazione o di

quello previsto all'articolo 3, il pubblico dipendente sia stato già collocato a riposo per limiti di età.

ART. 5.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico dei bilanci dell'amministrazione statale o dell'ente ai quali il pubblico dipendente apparteneva alla data della sospensione dal servizio, dalle funzioni o, comunque, dall'impiego.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0013830